

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 07/11/2023

FATTO

Nell'atto introduttivo la parte ricorrente espone quanto segue:

- il suo nominativo è stato segnalato in Centrale dei Rischi nella categoria a sofferenza dall'intermediario convenuto, resosi cessionario del credito da altro intermediario in data 15.06.2021;
- l'importo segnalato (pari a circa euro 4.300,00) si riferisce ad uno sconfinamento, di cui non era a conoscenza, relativo all'utilizzo di una carta sottoscritta 12 anni prima;
- non avendo ricevuto alcuna raccomandata da oltre 10 anni, il credito acquistato dall'intermediario si è prescritto e, di conseguenza, risulta illegittima la contribuzione in Centrale dei Rischi da quest'ultimo effettuata a partire dal mese di giugno 2021 (decorrenza della cessione);
- a seguito di reclamo presentato nel mese di agosto 2022, l'intermediario ha interrotto la segnalazione, ma solo a partire da quest'ultimo mese [i.e.: agosto 2022], senza tuttavia dimostrare "che il credito non fosse prescritto da prima di quella data";
- la segnalazione è pertanto illegittima dal giugno 2021 ad oggi, a motivo anche della carenza di titolarità del credito in capo all'intermediario segnalante, non avendo notificato al debitore ceduto tramite raccomandata A.R. la cessione del credito;

- inoltre, non ha autorizzato l'intermediario al trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003, dati che risultano quindi illegittimamente detenuti da quest'ultimo.
- Nel merito, le segnalazioni sono peraltro illegittime in quanto l'intermediario non ha posto in essere gli adempimenti richiesti per la validità della segnalazione, ovvero:
 - non ha operato una valutazione della situazione debitoria complessiva, da effettuarsi in via preventiva anche in contraddittorio con il cliente stesso;
 - non ha dato prova dell'avvenuta comunicazione al cliente dell'imminente segnalazione in Centrale dei Rischi, come previsto dall'art. 125 TUB, al fine di consentirgli di predisporre misure idonee ad evitare la segnalazione pregiudizievole.

La parte ricorrente deduce la fondatezza dei suddetti rilievi anche dalla circostanza che la cessionaria non ha provveduto, così come espressamente richiesto con il reclamo consegnato l'8.6.2022 tramite pec, a consegnare copia della seguente documentazione:

- contratto originariamente stipulato con la banca cedente;
- atto di cessione e documentazione attestante l'esistenza del credito ceduto, oltre alla notifica al cliente di tale cessione;
- raccomandata A/R di avviso dell'imminente segnalazione in Ce.Ri. secondo quanto previsto dalla legge (15 giorni dalla notifica della raccomandata).

Alla luce delle motivazioni come sopra articolate, chiede la cancellazione della segnalazione in contestazione, anche storica, dalla Centrale Rischi, sia per l'intervenuta prescrizione del credito, sia per il difetto di legittimazione attiva dell'intermediario, sia – nel merito – per mancanza dei presupposti di una segnalazione a sofferenza.

L'intermediario controdeduce al ricorso ed eccepisce quanto segue:

- relativamente al credito vantato nei confronti del ricorrente, precisa di essere legittimata a richiedere il pagamento dovuto, essendo divenuta titolare del credito per effetto dell'intervenuta cessione da parte dell'originario titolare, avvenuta in data 15/06/2021, come da avviso di cessione pubblicato in G.U. n. 78 del 3/07/2021, avente valore di notifica ai sensi dell'art. 58 TUB;
- sull'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal ricorrente, precisa di aver cessato l'invio della segnalazione con riferimento al credito de quo, poiché sono venuti meno i motivi di segnalazione. Nel dettaglio, la segnalazione effettuata relativamente alla pratica de qua non è stata più reiterata dal momento in cui la prescrizione ha spiegato i suoi effetti, ovvero dal ricevimento dei precedenti reclami del 03.08.2022 e 21.09.2022;
- in merito all'invio della documentazione, ricorda che l'obbligo di consegna previsto dall'art. 119, 4° co. del TUB riguarda le sole "comunicazioni periodiche" al cliente, disponendo che la richiesta possa essere portata relativamente a "singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". L'intermediario, in qualità di mero cessionario del credito e non anche del rapporto contrattuale, potrebbe anche non essere in possesso della documentazione periodica inviata dalla banca cedente al proprio cliente, in quanto soggetto non destinatario dell'obbligo di consegna della stessa, posto che il rapporto a cui si riferisce è stato risolto già dalla cedente originaria;
- sul punto richiama una recente pronuncia del Tribunale di Brescia che, con sentenza n. 1178 del 18/04/2019, ha sancito che "il cliente, cui sia già stata consegnata una copia del contratto al momento della accensione del rapporto e che non l'abbia diligentemente conservata, non ha diritto alla consegna di una ulteriore copia";
- in ordine alla correttezza degli adempimenti segnaletici in Centrale Rischi, sostiene che, a seguito della valutazione effettuata in merito alla complessiva posizione debitoria del

ricorrente, ha riscontrato la sussistenza dei presupposti normativi ed economici previsti in materia, provvedendo a confermare la segnalazione a sofferenza acquistata previo idoneo preavviso inviato al cliente in data 05/07/2021 (e già allegato al ricorso); del resto, nessuna norma sanziona l'omissione del preavviso con una declaratoria di illegittimità della segnalazione;

- circa la contestazione mossa sull'asserito illegittimo trattamento dei dati posto in essere dall'intermediario, precisa che gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di acquisire il consenso degli interessati per comunicare i dati alla Centrale dei Rischi in quanto sono tenuti a fornirli ai sensi degli artt. 51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del T.U.B.;
- evidenzia, infine, l'interesse generale perseguito dal servizio di centralizzazione dei rischi bancari, in forza del quale gli intermediari che dovessero ricevere da parte del ricorrente una richiesta di accesso ulteriore al credito – nonostante la condizione di inadempienza palese – devono essere posti in condizione di poter valutare l'affidabilità creditizia del richiedente;
- un'eventuale cancellazione ex tunc delle segnalazioni a sofferenza, così come richiesto dal ricorrente, pertanto, falserebbe i controlli ed attribuirebbe al richiedente un rating del tutto inattendibile.

Chiede di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

La parte ricorrente, oltre a ribadire quanto già affermato, precisa quanto segue:

- la prescrizione decorre dal momento in cui è maturata, e spetta all'intermediario dimostrare il dies a quo;
- la valutazione preventiva del cessionario non può basarsi esclusivamente sulla segnalazione pregressa effettuata dal cedente, dovendo tenere conto della mutata situazione patrimoniale del debitore rispetto al momento della prima segnalazione;
- l'intermediario non ha dimostrato di aver effettuato una valutazione patrimoniale complessiva del debitore, nel periodo di segnalazione che decorre dal giugno 2021;
- la mancata valutazione complessiva della situazione finanziaria e patrimoniale del ricorrente da parte dell'intermediario sarebbe dimostrata dai seguenti indici:
 - le visure sono prive di protesti, così come non emergono ulteriori segnalazioni negative;
 - dalla visura CR emerge la sola segnalazione in contestazione;
 - l'interruzione della segnalazione per mancanza di documentazione è indicativa del fatto che non vi fossero a monte i presupposti per segnalare;
- la società di recupero non ha trasmesso alcun preavviso, limitandosi ad allegare una lettera ordinaria che non dimostra né l'invio né la ricezione della stessa, e peraltro datata maggio 2019, per cui risalente ad un periodo precedente alla segnalazione. L'obbligo di trasmettere il preavviso di segnalazione non è quindi stato rispettato, fermo restando che tale obbligo non incombe, peraltro, sulla sola prima banca creditrice, ma anche sulla cessionaria del credito;

Chiede di cancellare le segnalazioni a sofferenza.

DIRITTO

1.- Alla luce di quanto dichiarato dalle parti e di quanto emerge dalla documentazione in atti raccolta nel rispetto del contraddittorio, si evince che in data 19.9.2003 il ricorrente ha

sottoscritto un rapporto relativo ad una carta di credito con l'intermediario cedente. Il rapporto di credito è stato ceduto all'intermediario resistente in data 15.6.2021.

La segnalazione contestata consiste nell'appostazione a sofferenza della posizione del ricorrente, a partire dalla rilevazione del giugno 2021, mese in cui si sarebbe perfezionata la cessione del credito.

Tale segnalazione è stata eseguita in continuità con la precedente segnalazione a sofferenza da parte della banca cedente.

2.- La parte ricorrente non nega in radice l'esistenza del credito oggetto di segnalazione, contesta, però, che ad esserne titolare sia l'intermediario resistente, il quale non avrebbe trasmesso alla ricorrente l'avviso di cessione, tramite raccomandata a.r.

L'intermediario resistente afferma, di essere titolare del credito a seguito della cessione da parte dell'intermediario Alfa, in virtù di un'operazione di cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 78/2021, avente valore di notifica ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B. (la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto ai fini dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti).

3.- Nel caso in esame, l'intermediario afferma che la cessione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3/07/2021.

Tuttavia, l'avviso di cessione non è stato prodotto dall'intermediario. Peraltro, anche dalle verifiche effettuate sul sito web della Gazzetta Ufficiale, risultano pubblicati diversi avvisi di cessione a favore della resistente per crediti ceduti dall'intermediario Alfa. I crediti sono individuati per categorie di rapporti ceduti in blocco, mentre la lista dei rapporti ceduti è consultabile sul sito della cessionaria, riportato a tal fine nell'avviso.

Invero, non si evince dalla documentazione presente agli atti del fascicolo il numero identificativo del rapporto ceduto e, pertanto, non si ha modo di verificare se lo stesso risulti incluso nell'elenco richiamato nell'avviso.

Infatti, l'intermediario non produce ulteriore documentazione a supporto della titolarità del credito né fornisce chiarimenti o ulteriori informazioni in merito al credito sottostante la segnalazione.

4.- Sulla base degli orientamenti di legittimità, è possibile precisare che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente (ma al tempo stesso è necessario) a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/06/2019, n. 15884; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 28/06/2022, n. 20739).

Inoltre, la Suprema Corte «ha già avuto modo di precisare che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, citata dalla corte

bresciana, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito» (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 05/11/2020, n. 24798).

Peraltro, nello stesso senso, è stato altresì precisato che «la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario» (Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/02/2022, n. 5857).

5.- Pertanto, rilevato che la resistente si è limitata a richiamare gli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale senza nemmeno produrla come avrebbe dovuto essendone onerata, la domanda di cancellazione proposta deve essere accolta in quanto non è stata fornita prova della titolarità sostanziale. Ciò significa che in mancanza di evidenza della qualità di cessionaria del credito, la resistente non era titolata alla segnalazione in continuità.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità della segnalazione effettuata dal cessionario e dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione a far data dal 15 giugno 2021.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA